

docenti, degli adulti, con particolare attenzione alle competenze digitali'.

Quanto alla tipologia di programmi operativi che potranno ospitare gli interventi in tema di digitalizzazione, l'esperienza delle passate programmazioni ha dimostrato la modulabilità di tali interventi che quindi potranno essere realizzati nell'ambito dei programmi operativi regionali con un forte coordinamento centrale, come già avvenuto nel corrente ciclo di programmazione.

In base alla normativa europea, la possibilità di realizzare investimenti per la riduzione del divario digitale attraverso l'impiego dei fondi strutturali (rendendo quindi effettivo il trasferimento di tali fondi) è subordinata al rispetto di due condizionalità *ex ante* riguardanti, rispettivamente, la crescita digitale, tramite lo stimolo alla domanda di servizi di ICT, e le reti di nuova generazione.

In tema di crescita digitale, i regolamenti comunitari richiedono che gli Stati membri adottino una Strategia nazionale e regionale per la crescita digitale volta a stimolare la domanda di servizi di ICT, pubblici e privati, accessibili, di qualità e interoperabili, aumentando la diffusione dei servizi tra i cittadini, inclusi i gruppi vulnerabili, le amministrazioni pubbliche e le imprese.

In relazione alla Banda ultra larga, il regolamento prevede, inoltre, l'esistenza di un Piano nazionale o regionale per lo sviluppo di tali reti. Nell'esercizio di autovalutazione condotto, tale condizionalità è stata considerata soddisfatta dall'Italia in virtù del Progetto Strategico Agenda digitale Banda Ultra Larga, che definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base degli esiti delle periodiche mappature sulle previsioni di investimento degli operatori nelle varie aree del Paese.

La valutazione del soddisfacimento di entrambe le condizionalità sarà sottoposta al giudizio della Commissione Europea.

II.14 LE POLITICHE ENERGETICO - AMBIENTALI

Le politiche energetico-ambientali in Italia e in Europa

A marzo 2013, a dieci anni dal precedente, l'OCSE ha pubblicato il Rapporto sulla *performance* ambientale dell'Italia⁷⁹³, accompagnato, come di consueto, da un documento di valutazioni e raccomandazioni.

Il quadro che ne emerge prende atto che l'Italia ha lanciato nel corso degli ultimi anni una serie d'iniziative volte a migliorare la gestione delle risorse naturali e a ridurre l'intensità energetica. Il rafforzamento della legislazione e delle politiche ambientali ha consentito di ridurre l'inquinamento dell'aria e delle acque superficiali, oltre che di migliorare la gestione dei rifiuti e la protezione della biodiversità. Viene anche riconosciuto che alcune misure adottate negli ultimi anni, come l'aumento delle imposte sui carburanti, gli incentivi per l'uso efficiente dell'energia e i provvedimenti per la liberalizzazione dei mercati dei servizi ambientali, energetici e dei trasporti, vanno nella direzione, auspicata dall'OCSE, di una strategia per la crescita verde che abbia ricadute positive sull'ambiente e sull'economia.

Tuttavia, nonostante questi progressi, il Rapporto dell'OCSE indica anche che il Paese deve ancora far fronte a numerose sfide ambientali, raccomanda di

L'ESPRESSO 2013/12/12

⁷⁹³ OECD Environmental performance reviews, Italy 2013.

rafforzare l'applicazione della normativa ambientale e di migliorare la coerenza della *governance* e delle politiche, realizzando a pieno le sinergie tra obiettivi economici, ambientali e sociali a livello nazionale.

L'Agenda Verde del Governo – Incentivi per la *Green economy*

A novembre 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge, collegato alla Legge di Stabilità, recante 'disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali'. Il disegno di legge costituisce un passo avanti per la definizione di politiche ambientali nazionali collegate a scelte di politica economica-industriale e può quindi essere definito un'Agenda Verde per sfruttare le potenzialità della *Green Economy*.

Il provvedimento contiene una serie di misure riguardanti: la protezione della natura, la valutazione d'impatto ambientale, gli acquisti ed appalti verdi, la gestione dei rifiuti, la difesa del suolo, il servizio idrico, l'acqua pubblica. Obiettivo dell'intervento legislativo è attivare politiche ambientali virtuose, semplificando il quadro normativo e rendendolo più moderno ed efficace, creando al tempo stesso le condizioni per investimenti e crescita economica. L'intero provvedimento è caratterizzato anche da una costante attenzione alla riduzione dei costi, alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa.

Tra gli elementi qualificanti del DdL vi è l'introduzione, nella legislazione italiana, di un insieme di principi e d'incentivi ai consumatori, alle aziende e agli Enti locali per sostenere l'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico, per il quale esistono già varie forme di incentivo (certificati bianchi, eco-bonus per le ristrutturazioni). Uno dei vantaggi di tali politiche d'incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali, ma anche di ridurre il consumo di materie prime razionalizzando l'uso di risorse materiali scarse, con minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra.

L'incentivazione dell'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni.

Al fine di rafforzare le questioni ambientali all'interno del processo decisionale economico e finanziario del Paese, viene istituito il Comitato per il capitale naturale, con l'obiettivo di integrare i costi ambientali nella preparazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e degli altri atti di governo in materia di programmazione finanziaria e di bilancio. Il Comitato fornirà al Governo gli strumenti utili per la migliore comprensione degli effetti dello stato delle risorse naturali e dell'ambiente, sulla performance economica del Paese e sul benessere degli individui, individuando in particolare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla mancata prevenzione degli impatti e dei danni ambientali delle attività produttive. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato consegnerà al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato delle informazioni

e dei dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea.

Nel DdL collegato alla Legge di Stabilità è prevista altresì l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del 'Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli per l'ambiente', da aggiornarsi entro il 30 giugno di ogni anno ed i cui risultati saranno oggetto di un'apposita relazione al Parlamento ed alla Presidenza del Consiglio.

Riduzione delle emissioni di CO₂ e aste delle quote di emissione

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto (Legge 120/2002) l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra del -6,5 per cento nel periodo 2008-2012, rispetto ai livelli del 1990. Tale impegno implica che le emissioni nazionali di gas a effetto serra non potranno superare le 483,3 MtCO₂eq all'anno nel periodo 2008-2012. Secondo gli ultimi dati disponibili⁷⁹⁴ l'Italia ha una distanza dall'obiettivo assegnato inferiore all'1 per cento delle emissioni consentite nell'anno base⁷⁹⁵.

Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori non coperti dalla Direttiva ETS, la Decisione europea 406/2009 (*Effort Sharing*), del 'Pacchetto Clima Energia', ha definito per ciascuno Stato Membro sia un obiettivo di riduzione da conseguire entro il 2020, sia degli obiettivi intermedi annuali. Secondo dati recenti⁷⁹⁶ l'Italia dovrebbe essere in grado di raggiungere l'obiettivo intermedio assegnato per il 2013. Le proiezioni al 2020 mostrano, invece, che con le misure esistenti le emissioni saranno superiori all'obiettivo assegnato. Le proiezioni, quindi, indicano la necessità di adottare misure supplementari per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra.

A seguito del recepimento⁷⁹⁷ della direttiva '*emissions trading*' (29/2009/UE), nell'ambito del Sistema Europeo per lo scambio di diritti di emissione (EU ETS), il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha messo all'asta - da novembre 2012 a dicembre 2013⁷⁹⁸ - per conto dell'Italia⁷⁹⁹, 99.197.000 quote EUA (*European Union Allowances*) valevoli per il periodo 2013-2020. I proventi generati dalle aste ammontano a circa 462 milioni, pari all'11,6 per cento del totale ricavato dagli Stati membri, che hanno prodotto interessi attivi per un ammontare di oltre 3,8 milioni. Proventi e interessi saranno trasferiti al bilancio dello Stato per essere poi

8871420000-0007

⁷⁹⁴ Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets - *European Environment Agency*.

⁷⁹⁵ Il dato fornito include anche gli assorbimenti forestali derivanti dalle attività art.3.4 del Protocollo di Kyoto.

⁷⁹⁶ *Trends and projections in Europe 2013- Tracking progress towards Europe's climate and energy targets until 2020* - *European Environment Agency*.

⁷⁹⁷ Con il D. Lgs. 30/2013.

⁷⁹⁸ Nel bimestre novembre -dicembre 2012 sono state effettuate delle aste (c.d. *early auctions*) mediante le quali, una parte dei permessi di emissioni da allocare a titolo oneroso nel 2013, sono state anticipate al 2012.

⁷⁹⁹ Per la messa all'asta delle EUA è stata selezionata, a seguito di una procedura europea, in via transitoria la Piattaforma d'asta comune (t-CAP) *European Energy Exchange AG* (EEX) con sede in *Leipzig*, Germania. L'EEX è utilizzata per la vendita dei permessi di proprietà di tutti gli Stati membri con l'eccezione della Gran Bretagna e della Polonia. Per i dettagli si veda il Rapporto Semestrale del GSE 'Andamento delle aste delle quote di emissione italiane', pubblicato sul sito www.gse.it.

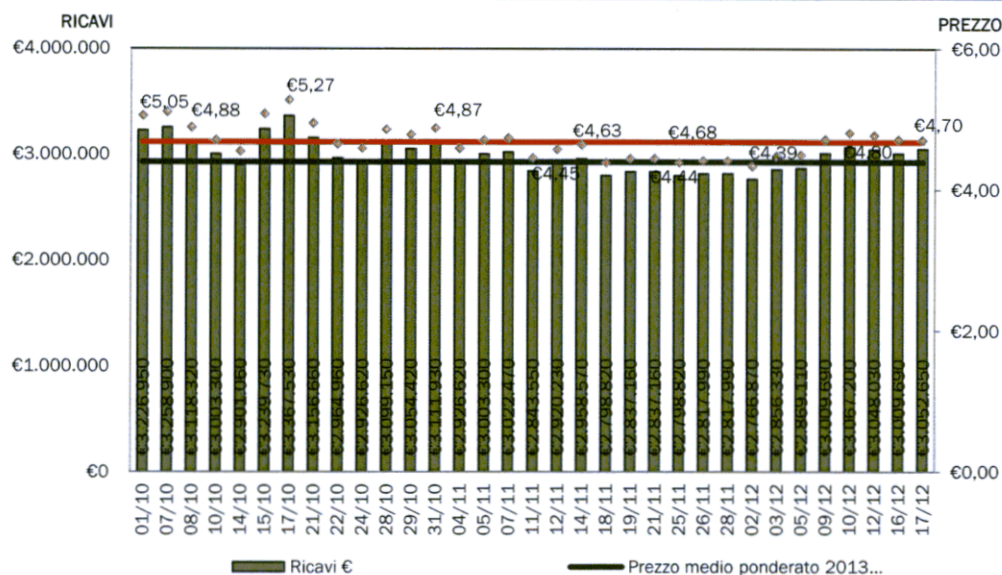
riallocati ai pertinenti capitoli di bilancio, come previsto dalla normativa di recepimento della direttiva europea⁸⁰⁰.

TAVOLA II.14.1 - RIEPILOGO CUMULATIVO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA MESSA ALL'ASTA DELLE QUOTE DI EMISSIONE ITALIANE NEL PERIODO 2012-2013

Anno	Quantitativo messo all'asta EUA	Ricavi Euro	Prezzo medio Euro/EUA
Novembre 2012	6.174.000	€ 43.506.120	7,05
Dicembre 2012	5.150.000	€ 32.991.120	6,41
Totale 2012	11.324.000	€ 76.497.240	6,76
Gennaio 2013	7.668.000	€ 38.665.890	5,04
Febbraio 2013	7.668.000	€ 34.103.430	4,45
Marzo 2013	7.668.000	€ 30.809.245	4,02
Aprile 2013	8.307.000	€ 31.930.830	3,84
Maggio 2013	7.029.000	€ 23.904.990	3,40
Giugno 2013	7.668.000	€ 32.192.820	4,20
Luglio 2013	8.946.000	€ 37.502.910	4,19
Agosto 2013	3.514.500	€ 15.428.655	4,39
Settembre 2013	8.307.000	€ 42.749.100	5,15
Ottobre 2013	8.307.000	€ 40.429.530	4,87
Novembre 2013	7.668.000	€ 34.582.680	4,51
Dicembre 2013	5.122.500	€ 23.679.570	4,62
Totale 2013	87.873.000	€ 385.979.650	4,39
Totale 2012-2013	99.197.000	€ 462.476.890	4,66

Fonte: GSE, Rapporto annuale sull'andamento delle aste di quote di emissione italiane.

FIGURA II.14.1 - ANDAMENTO DEI RICAVI DELLE ASTE DI QUOTE DI EMISSIONE ITALIANE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013



Fonte: GSE, Rapporto annuale sull'andamento delle aste di quote di emissione italiane

⁸⁰⁰ D.Lgs.30/2013.

Il 12 ottobre 2013 è entrato in vigore il decreto⁸⁰¹ recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento comunitario sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁸⁰². La normativa europea ha l'obiettivo di ridurre la produzione e il consumo di sostanze pericolose per la fascia di ozono (come previsto dal Protocollo di Montreal) e stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il Regolamento impone agli Stati Membri l'emanazione di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasione.

I proventi derivanti dalle sanzioni introdotte con il decreto di ottobre 2013 saranno versati alle entrate del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Ministero dell'Ambiente per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, e al Ministero dell'Economia per il potenziamento delle attività di controllo.

Rispetto alla delibera CIPE approvata l'8 marzo 2013 - recante l'aggiornamento del Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra per il rispetto degli obiettivi legalmente vincolanti assunti a livello UE e internazionale per il periodo 2008-2012 e 2013-2020 - oltre alla proroga delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica in edilizia di cui al successivo paragrafo, è stato realizzato il primo studio di fattibilità del catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la de-carbonizzazione dell'economia. Continua inoltre il rafforzamento del coinvolgimento degli Enti locali verso la sostenibilità energetica e ambientale, attraverso le numerose attività messe in campo con il 'Patto dei Sindaci'.

Efficienza energetica

Nel 2013 è stato avviato il processo di recepimento della direttiva sull'efficienza energetica⁸⁰³. In questo ambito, coerentemente con le disposizioni europee, è stata trasmessa alla Commissione la relazione sugli obiettivi indicativi di efficienza fissati dall'Italia al 2020, e notificato il metodo per l'applicazione del regime obbligatorio di efficienza energetica. In particolare, è stato notificato il metodo per calcolare la riduzione dei consumi di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, nonché gli orientamenti sulle misure di *policy* che l'Italia intende adottare per realizzare il volume di risparmi di energia richiesto.

Tra gli interventi a sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia rileva il decreto del Ministero dello Sviluppo economico con cui si lancia il nuovo Bando Efficienza Energetica, rivolto alle imprese delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il Bando finanzia programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva esistente. Il

⁸⁰¹ D. Lgs. 108 del 13 settembre 2013.

⁸⁰² Regolamento CE 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁸⁰³ Direttiva 27/2012/UE

bando è a valere sulle risorse del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013 e ha una dotazione di 100 milioni.

Il D.L. 63/2013⁸⁰⁴, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, risponde all'urgente esigenza di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato italiano in conformità al diritto dell'Unione Europea.

Il decreto è finalizzato a: promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. Con il decreto è stato inoltre introdotto l'Attestato di Prestazione energetica (APE), che ha sostituito l'Attestato di certificazione energetica (ACE), che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni sugli interventi utili a contenere i consumi di energia. Il nuovo attestato deve essere rilasciato dal proprietario per gli edifici costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario⁸⁰⁵ e ha validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio. Gli edifici della PA con superficie superiore a 500 m² e aperti al pubblico sono tenuti a predisporre l'APE ed affiggerlo in luogo visibile al pubblico.

Il D.L. per l'avvio del Piano 'Destinazione Italia'⁸⁰⁶ è intervenuto in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici⁸⁰⁷, sostituendo la sanzione inizialmente prevista di nullità del contratto, in mancanza di attestato di prestazione energetica, con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui entità è graduata in funzione del tipo di contratto (compravendita, locazione, donazione).

Infine sono state apportate importanti modifiche al consolidato meccanismo di detrazione fiscale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. In particolare, il regime di detrazioni fiscali è stato potenziato passando dal 55 al 65 per cento, e concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. In particolare è stata prevista, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio condominiale), la detrazione dall'imposta lorda (IRPEF e IRES) per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica sono state prorogate fino alla fine del 2014⁸⁰⁸, mantenendo l'attuale aliquota al 65 per cento, per poi decrescere al 50 per cento nel 2015. Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue: 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre

⁸⁰⁴ Cvt. in L. 90/2013.

⁸⁰⁵ Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.

⁸⁰⁶ D.L. 145/2013.

⁸⁰⁷ Disciplinato dal D.Lgs. 192/2005 di 'Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia'.

⁸⁰⁸ L. 147/2013, art.1 co.139.

2015; 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016. Entro il 31 dicembre 2015 sarà ridefinito il meccanismo delle detrazioni, tenendo conto dell'esigenza di rendere strutturale e più selettiva la misura di incentivazione.

È stato realizzato il primo studio di fattibilità del catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la de-carbonizzazione dell'economia. Continua, inoltre, il rafforzamento del coinvolgimento degli Enti locali verso la sostenibilità energetica e ambientale, attraverso le numerose attività messe in campo con il 'Patto dei Sindaci'.

Nell'ottica di recepimento della direttiva 31/2010/UE in materia di prestazione energetica, viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda; vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi; nasce la definizione di 'edifici a energia quasi zero' e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a 'energia quasi zero'. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri, a partire dal 31 dicembre 2018. Nell'ambito dell'efficienza energetica nel settore civile, nel 2013 sono stati emanati due importanti regolamenti riguardanti, rispettivamente, l'esercizio e il controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (DPR 74/2013) e i criteri per assicurare la qualificazione degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica (DPR 75/2013).

FOCUS Qualificazione degli esperti per la certificazione energetica degli edifici

Il DPR 75/2013 reca la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Secondo il regolamento, il tecnico abilitato può essere un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionisti liberi o associati, e deve rispondere a determinati requisiti. In particolare, il DPR prevede un'abilitazione diretta alla certificazione energetica degli edifici per i tecnici in possesso di determinati titoli di studio e iscritti al relativo albo, mentre, per altre categorie di tecnici, prevede l'abilitazione alla certificazione energetica previa frequenza di uno specifico corso di formazione. Detti corsi sono svolti, a livello nazionale, da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'Ambiente. Al fine del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei citati corsi di formazione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande, si è condiviso tra le Pubbliche Amministrazioni interessate, uno schema procedurale per la valutazione delle richieste di autorizzazione. La citata procedura è stata pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di novembre e l'istruttoria delle richieste pervenute è attualmente in corso.

Il regolamento precisa altresì che i medesimi corsi sono tenuti a livello regionale direttamente dalle Regioni o Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni

stesse, conformemente ai requisiti minimi definiti all'allegato 1 del DPR 75/2013.

Infine, allo scopo di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, il regolamento impone ai tecnici stessi di dichiarare l'assenza di conflitto d'interessi con progettisti, costruttori e produttori di materiali coinvolti nella realizzazione dell'edificio, e di dichiarare altresì di non essere coniuge o parente fino al quarto grado.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha approvato la delibera⁸⁰⁹ che promuove la sperimentazione di contatori 'intelligenti', in grado di tele-gestire contemporaneamente la fornitura di gas, luce e acqua, e di dare informazioni sull'efficienza e sul risparmio energetico. A tal fine si avvia la selezione di progetti pilota⁸¹⁰ da sviluppare per incentivare la diffusione di *smartmetering* multi-servizio e l'innovazione delle reti.

Per favorire la logica innovativa della *smart city*, i progetti verranno selezionati sulla base del maggior numero di servizi coinvolti e di punti complessivamente telegestiti, con priorità alle iniziative che prevedono anche la sperimentazione di contatori elettrici di seconda generazione o la fornitura ai clienti, con modalità innovative, di suggerimenti e informazioni sull'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico.

L'AEEGSI ha anche stabilito che i progetti dovranno essere accompagnati da una valutazione d'impatto che escluda eventuali ostacoli al regolare svolgimento delle prossime gare per gli ambiti territoriali della distribuzione gas.

Per presentare i progetti da svilupparsi nel biennio 2014-15 l'Autorità ha previsto cinque mesi di tempo, e tra gli otto e dodici mesi a seconda della dimensione per realizzarli; i costi di sperimentazione saranno ricompresi nella tariffa di distribuzione per una spesa complessiva variabile a seconda del numero di progetti, comunque inferiore a 10 centesimi per consumatore.

A marzo 2014 è stato approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sull'efficienza energetica e introduce nell'ordinamento nazionale misure innovative, finalizzate a promuovere l'efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall'Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20 per cento entro il 2020. Il target di riduzione dei consumi di energia al 2020, già fissato dalla Strategia Energetica Nazionale, viene aggiornato con nuove misure:

- interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della Pubblica Amministrazione;
- la previsione dell'obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di eseguire diagnosi di efficienza energetica;
- l'istituzione di un Fondo nazionale per l'efficienza energetica per la concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l'efficienza energetica negli

⁸⁰⁹ Delibera 393/2013/R/gas.

⁸¹⁰ Per poter ottenere le tariffe incentivanti, i progetti dovranno raggiungere una dimensione minima di 2.500 punti telegestiti complessivamente e non potranno superare i 20.000 punti. Inoltre, almeno il 30 per cento dei punti dovrà riguardare il servizio di fornitura del gas e il 60 per cento complessivamente i servizi regolati dall'Autorità (gas, elettricità e acqua).

edifici residenziali e popolari e la riduzione dei consumi di energia nell'industria e nei servizi.

Sul decreto devono essere acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.

Efficientamento energetico degli immobili del Governo centrale

La direttiva europea sull'efficienza energetica stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2014, ogni anno dovrà essere ristrutturata, per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica, il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà del governo centrale e da esso occupati che superino i 500 m²⁸¹¹. Per ottemperare a tali disposizioni è stata avviata la predisposizione di un inventario che dovrà censire oltre 2.900 occupazioni della PA con l'indicazione della superficie coperta e dei dati di consumo energetico, accompagnando tale misura con altre iniziative mirate.

Dal mese di luglio 2013 è attivo il cosiddetto 'Conto Termico', volto a incentivare gli interventi di efficientamento negli edifici della PA. Il Conto Termico dedica alla PA circa 200 milioni l'anno (si veda par. successivo sulle fonti rinnovabili), in grado di stimolare investimenti cumulati al 2020 per circa 4 miliardi. Gli incentivi sono fruibili direttamente dalla PA o con l'intervento di una *Energy Service Company* (ESCO), società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il cliente finale con diverse tipologie di contratto di prestazione energetica (EPC).

Il decreto legge 63/2013 per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, ha esteso l'utilizzo del fondo di garanzia dedicato alle reti di teleriscaldamento anche agli interventi di efficienza energetica negli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali e ha incrementato la dotazione del fondo con parte dei proventi delle aste CO₂.

Inoltre, è stato dato incarico all'ENEA di predisporre un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in grado di promuovere la finanziabilità delle iniziative.

L'Agenzia del Demanio e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno firmato una convenzione grazie alla quale l'Agenzia si potrà avvalere dei servizi specialistici del GSE con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia del patrimonio immobiliare dello Stato e promuovere iniziative di efficientamento energetico, anche attraverso l'accesso agli incentivi previsti per questo tipo di interventi.

L'accordo si inserisce nelle attività avviate dall'Agenzia nel quadro delle direttive nazionali e comunitarie, le quali prevedono che gli Stati membri dell'Unione Europea adottino misure finalizzate alla trasformazione degli edifici della Pubblica Amministrazione in strutture ad altissime prestazioni energetiche ('edificio a energia quasi zero'), anche in considerazione del ruolo esemplare che il settore pubblico dovrebbe svolgere in tal senso. L'Agenzia del Demanio è,

⁸¹¹ Dal 9 luglio del 2015 tale soglia è ridotta a 250 m².

infatti, responsabile della pianificazione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni Pubbliche, sia che si tratti di immobili di proprietà dello Stato che di immobili di terzi, con l'obiettivo di garantire una gestione più efficiente del patrimonio e una razionalizzazione della spesa, anche attraverso interventi di efficientamento energetico.

FOCUS

Il Progetto *Justice* per l'efficienza energetica negli edifici delle forze armate

Nell'ambito del Progetto *Justice* (*Join Us To Increase Clean Energy*), che promuove la produzione di energia da rinnovabili per l'efficientamento energetico degli edifici, si è conclusa la valutazione delle proposte progettuali pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico (decreto direttoriale 10 giugno 2013).

Il Progetto *Justice* si pone come completamento delle attività già avviate all'interno degli Interventi a sostegno di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico del POI energia ed è rivolto alle Forze Armate e alle Istituzioni che tutelano la legalità e la sicurezza nelle Regioni Convergenza.

Sono state sottoposte alla valutazione tecnica ed economica le progettazioni definitive per la realizzazioni di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento alimentati da: fonti rinnovabili; solari termici/sistema *solar cooling*; pompe di calore geotermiche a bassa entalpia. I progetti sono stati inviati da Aeronautica Militare, Carabinieri, Esercito italiano, Guardia di finanza, Marina militare; Ministero della Giustizia.

FOCUS

Guida 2013 al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture

La Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture, prevista da una direttiva europea, è stata approvata a luglio 2013 con decreto interministeriale, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore i dati sui consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto in vendita.

Oltre all'indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 28 febbraio 2013, la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio (anche ibrida: per il gasolio è una novità di quest'anno).

Una menzione speciale è riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante utilizzo di GPL o metano. Sono anche presenti alcuni modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario a benzina), che vengono evidenziati in un elenco a parte.

Vi è un vademecum per gli automobilisti su come attuare una guida ecocompatibile, con suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio.

Vengono riportati anche dati ufficiali sulla riduzione del livello medio di emissioni delle autovetture vendute negli anni 2011-12. I dati, provenienti da istituzioni europee (Agenzia europea per l'Ambiente), indicano come la media ponderata delle emissioni di anidride carbonica delle autovetture immatricolate in Italia è ulteriormente diminuita negli anni considerati, tanto che già nel 2011 è stato raggiunto l'obiettivo di 130 g/ km fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2015, e nel 2012, secondo dati provvisori, la media è ulteriormente scesa fino a toccare i 129,9 g/km. I dati confermano la riduzione continua dei consumi e delle emissioni dei modelli, soprattutto di quelli in versione ecologica, presenti nei listini di quasi tutte le principali Case automobilistiche.

Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea in materia di efficienza energetica, la Legge di Stabilità per il 2014⁸¹² prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato o a società private appositamente costituite. Tale garanzia può essere prestata, in particolare, per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Amministrazione Pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi. L'Agenzia delle Entrate curerà l'escussione della garanzia da parte dei privati⁸¹³.

Fonti rinnovabili

I tetti massimi di spesa annua d'incentivazione, differenziati, rispettivamente, per fotovoltaico e altre fonti rinnovabili elettriche introdotti dal cosiddetto 'Conto Energia' hanno l'obiettivo di programmare una crescita equilibrata dell'energia rinnovabile. Il tetto di spesa per il fotovoltaico, pari a 6,7 miliardi, è stato raggiunto il 6 giugno 2013⁸¹⁴ e, in accordo alle previsioni del D.M. 5 luglio 2012, il Conto Energia ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013, fatta eccezione per taluni impianti da ubicare in alcune zone dell'Italia settentrionale colpite dal terremoto.

Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili elettriche, il tetto massimo di spesa annua d'incentivazione è stato posto a 5,8 miliardi: a dicembre 2013 la spesa annua ha raggiunto il valore di 4,6 miliardi. In merito alle altre fonti rinnovabili elettriche va, tra l'altro, segnalato l'abbandono (dal 2013 per i nuovi impianti e dal 2016 per gli impianti entrati in esercizio entro il 2013) del sistema dei certificati verdi a favore di un meccanismo basato su tariffe incentivanti, fisse o premio. Per l'accesso ai meccanismi sono stabiliti contingenti annui incentivabili, resi disponibili mediante aste al ribasso per i grandi impianti e iscrizione a un apposito registro per impianti di taglia media. L'incentivo è riconosciuto, nel caso delle aste, ai soggetti che richiedono l'incentivo più basso rispetto alla base d'asta. Nel caso dei registri, gli impianti sono ordinati, nel limite dei contingenti, in apposite graduatorie, sulla base di prefissati criteri di priorità e l'introduzione di un sistema di controllo e governo degli incentivi erogabili. Si fa eccezione al passaggio per aste e registri solo per talune categorie di piccolissimi impianti (poche decine o centinaia di kW, a seconda della fonte), che accedono direttamente agli incentivi.

Prosegue l'opera di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e dei progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici tramite il 'Conto Termico'.

⁸¹² L. 147/2013 art. 1 co52.

⁸¹³ Le modalità attuative e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di tale disposizione, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. all'Agenzia delle Entrate sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

⁸¹⁴ Comunicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione 250/2013/R/EFR.

Il GSE ha pubblicato le Regole applicative del 'Conto Termico', che disciplinano le modalità per accedere al meccanismo d'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica. Le regole applicative prevedono che il contributo del conto termico può coprire anche più di un intervento su uno stesso edificio e può essere fatta richiesta di accesso diretto agli incentivi del Conto Termico tramite l'apposito portale web del GSE (Portaltermico). A fine luglio 2013 è stata completata la struttura del Portaltermico e sono stati aperti gli accessi anche per i privati che desiderano avvalersi della misura. Per le Amministrazioni Pubbliche sono previsti 200 milioni fino a esaurimento, mentre per i privati sono previsti 700 milioni.

La legge di Stabilità 2014⁸¹⁵ proroga di un anno il termine per l'entrata in funzione degli impianti fotovoltaici che fruiscono dell'incentivazione di cui al Quinto Conto Energia⁸¹⁶. La proroga è limitata a quegli impianti, già iscritti nei registri aperti presso il GSE, da realizzarsi in zone che nel corso degli anni 2012 e 2013 siano state colpite da eventi calamitosi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti prima indicati.

Lo stesso comma dispone che, entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema d'incentivi alle fonti rinnovabili⁸¹⁷ - secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione⁸¹⁸ - nonché il sistema di incentivi⁸¹⁹ del Conto Termico.

La stessa legge interviene, inoltre, sugli incentivi agli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili⁸²⁰. Gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica - come riconosciuti alla data di entrata in esercizio - per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Nei successivi 3 anni di esercizio, il GSE applica una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante, fino alla quantità di energia per la quale è stato riconosciuto l'incremento precedente.

Il D.L. per l'avvio del Piano 'Destinazione Italia'⁸²¹ introduce uno strumento volontario per distribuire nel tempo l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche e valorizzare l'intera vita tecnica degli impianti, senza penalizzare gli investimenti già effettuati (per i riflessi sulle tariffe elettriche si veda il paragrafo II.11 sulla concorrenza). In particolare, i produttori di energia elettrica da fonti

⁸¹⁵ L. 147/2013, art. 1 co.154.

⁸¹⁶ Previsto dal D.M. 5 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia).

⁸¹⁷ Di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 28/2011.

⁸¹⁸ Obiettivi previsti dalla direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012.

⁸¹⁹ Di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 28/2011.

⁸²⁰ L. 147/2013, art.1 co.155, che modifica il comma 7-bis dell'articolo 5 del D.L. 69/2013.

⁸²¹ D.L. 145/2013.

rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi⁸²², possono, per i medesimi impianti, scegliere tra:

- continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ai nuovi incentivi per un periodo di dieci anni, decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante;
- una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto⁸²³, di una percentuale specifica per ciascuna tipologia d'impianto, da applicarsi per un periodo pari agli anni residui d'incentivazione spettanti, incrementati di sette anni. Chi accetta la rimodulazione potrà accedere, alla fine del periodo di incentivo, ad ulteriori benefici per interventi di rifacimento o ricostruzione dell'impianto sullo stesso sito.

Il DM 6 luglio 2012 ha previsto che gli impianti alimentati da biomassa possano accedere a specifici premi qualora l'esercizio degli impianti dia luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati in un'apposita procedura ENEA-CTI. La metodologia per il calcolo di tali valori è attualmente all'esame e verrà approvata tramite decreto.

E' stato emanato a gennaio 2014 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a completamento del sistema di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle energie rinnovabili al 2020⁸²⁴. Il provvedimento ha l'obiettivo di potenziare in modo organico ed efficiente la rete dei controlli, fondamentale per l'allocazione delle risorse pubbliche derivanti dalla tariffa elettrica, e definisce in questo contesto il ruolo affidato al GSE S.p.A. e le forme di coordinamento con i gestori delle reti elettriche. Allo scopo di consentire la più ampia circolazione delle informazioni, il decreto prevede una banca dati, messa a disposizione dal GSE alle altre Autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per le fonti rinnovabili. E' prevista nei prossimi mesi un'analoga iniziativa sul sistema dei controlli riferito alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Autorizzazione Unica Ambientale e semplificazioni in materia ambientale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 febbraio 2013, in via definitiva, il regolamento che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)⁸²⁵, dando così compiuta attuazione all'articolo 23 del decreto legge 'Semplifica Italia'.

NOTA SOTTOLINEATA

⁸²² Sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive, ovvero tariffe premio.

⁸²³ La riduzione viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.

⁸²⁴ Il decreto da seguito a quanto disposto dall'art.42 del D. Lgs. 28/2011.

⁸²⁵ La nuova AUA si applica a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli: a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue; b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera; e) documentazione previsionale di impatto acustico; f) autorizzazione all'utilizzo dei

Lasciando inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, la nuova AUA sostituisce fino a sette procedure diverse. Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria, con un risparmio stimato di 160 milioni l'anno. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA.

La certezza dei tempi di conclusione delle procedure sarà garantita dalla possibilità del ricorso ai poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini⁸²⁶. Saranno, inoltre, rese effettive le disposizioni già esistenti in materia di presentazione *on line* delle domande e della documentazione, con un risparmio stimato in circa 540 milioni l'anno. La piena applicazione dell'AUA comporterà per le PMI un risparmio stimato a regime di circa 700 milioni l'anno.

Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.

Anche il Decreto 'Fare' contiene misure finalizzate a semplificare e accelerare le procedure in materia ambientale, riducendo gli oneri per gli operatori, nel pieno rispetto degli standard europei e senza abbassare i livelli di tutela. Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni per attività scarsamente inquinanti, che saranno soggette solo a una comunicazione, in quanto sono state eliminate le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera⁸²⁷.

Il DdL ambientale collegato alla Legge di Stabilità semplifica alcuni adempimenti posti a carico delle imprese, e in particolare le procedure (per alcune specifiche attività) di VIA, VAS e AIA, accelerando i tempi per l'emanazione delle autorizzazioni e snellendo le Commissioni istruttorie preposte a rilasciare il consenso nel procedimento di VIA e AIA. In particolare, si prevede una Commissione unificata, con un numero ridotto di componenti, per i quali è prevista una revisione al ribasso dei compensi.

Green public procurement

Il DdL ambientale collegato alla Legge di Stabilità, introduce un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di 'prodotti', comprensivi di beni e servizi). A queste imprese è riconosciuta una riduzione del 20 per cento della cauzione a corredo dell'offerta. La disposizione, inoltre, ha lo scopo di introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio - per i contratti che hanno come oggetto beni o servizi - che le prestazioni al centro del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.

fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

⁸²⁶ L'impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.

⁸²⁷ D.L. 69/2013, art. 41-ter.

Tra questi stessi criteri, viene anche introdotto il costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio, conformemente a quanto previsto dalla bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.

Oltre ad agire sugli incentivi alla certificazione ambientale il DdL dispone anche l'applicazione obbligatoria di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici⁸²⁸, in particolare per quei prodotti o servizi direttamente connessi al consumo di energia. Con il DdL, inoltre, viene rafforzato il ruolo del *Green public procurement* negli acquisti relativi al settore alimentare, in ragione del suo elevato impatto ambientale, legato al consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), all'emissione di numerose sostanze inquinanti e, infine, alla produzione di rifiuti.

Uso sostenibile dei pesticidi

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, messo a punto a novembre 2013, e adottato con decreto interministeriale il 22 gennaio 2014 d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce una serie di misure volte a ridurre l'impatto ambientale e sanitario associato all'uso dei pesticidi in agricoltura.

Il Piano d'azione nazionale prevede la formazione obbligatoria degli utilizzatori di prodotti fitosanitari (in prevalenza imprese agricole), il controllo periodico delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti, la limitazione dell'uso dei pesticidi nelle aree naturali protette o in prossimità di corsi d'acqua e di aree utilizzate dalla popolazione, la limitazione degli impieghi su strade e ferrovie, l'adozione di metodi di difesa fitosanitaria (IPM - *Integrated Pest Management*) e metodi di produzione (ad es. 'agricoltura biologica') a basso o ridottissimo impiego di pesticidi.

L'attuazione delle misure previste dal Piano, oltre favorire un uso dei pesticidi compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e della biodiversità, contribuirà a rafforzare e promuovere l'immagine della qualità delle produzioni agro-alimentari italiane sui mercati internazionali.

Interventi strategici per le crisi ambientali- il caso Ilva

Il D.L. 61/2013, riguarda la tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale⁸²⁹, al fine di assicurare la continuità della produzione, il risanamento ambientale e la salvaguardia dell'occupazione. Con questo decreto il commissariamento di un'azienda non viene disposto per la tutela dei creditori, ma per la tutela delle ragioni ambientali e sanitarie, offrendo uno strumento in più all'autorità pubblica in casi di crisi ambientale. Si tratta di un'innovazione assoluta nell'ordinamento italiano.

⁸²⁸ Questi ultimi si devono applicare in particolare agli appalti per: servizi energetici per gli edifici; attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio; lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica.

⁸²⁹ Convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 89/2013. Successivamente modificato con il D.L. 136/2013. È relativo a imprese di interesse strategico nazionale, cioè quelle che abbiano almeno 1.000 dipendenti.

Il decreto prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, possa deliberare il commissariamento straordinario di un'impresa, che gestisca almeno uno stabilimento d'interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il commissariamento ha durata massima di 12 mesi prorogabili per altri 12 (fino al massimo di 36), e in questo periodo la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale e alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi di tutela dell'ambiente e della salute.

E' stata inoltre istituita una Commissione di tre esperti con il compito di predisporre il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio d'incidenti rilevanti. Il Piano, sottoposto a consultazione pubblica a fine 2013, è stato approvato il 14 marzo 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministro della Salute, è in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui violazione ha determinato il commissariamento.

Dopo l'approvazione del Piano dovrà essere predisposto dal Commissario straordinario il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni ambientali, sanitarie e di sicurezza contenute nel piano ambientale.

Entro trenta giorni dal decreto di approvazione del Piano predisposto dal 'Comitato dei Tre', il commissario straordinario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva. Il piano sarà poi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico.

Il D.L. 136/2013 ha inoltre previsto la conclusione per legge dei procedimenti di riesame previsti dall'AIA e in corso presso il Ministero, quale effetto dell'approvazione del piano ambientale; inoltre sono state fissate le condizioni necessarie per considerare realizzata la 'progressiva adozione' delle misure dell'AIA, come prevista dal D.L. 61/2013 nelle more dell'approvazione del piano, ovvero: i) la conformità ai parametri di legge della qualità dell'aria riconducibile alle emissioni dello stabilimento e comunque assenza di peggioramento rispetto all'avvio del commissariamento; ii) l'avvio degli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento delle prescrizioni dell'AIA.

Lo svincolo da parte della magistratura di eventuali somme sequestrate in sede penale prevede che tali somme siano messe a disposizione del Commissario e vincolate alla esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'AIA e degli obblighi di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del Commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA ed alla gestione dell'impresa.